



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 31/01/2017

Cod. Ente: 10956

COPIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017.

Adunanza ordinaria di prima convocazione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO mese di gennaio alle ore 19.30 in Cavenago di Brianza nella sede del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:		P	A
Seghi	Francesco Maria	Si	
Tavormina	Emanuela	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Colangelo	Carmela		Si
Erba	Irene	Si	
Fumagalli	Davide	Si	
Caprotti	Gianmassimo	Si	
Barteselli	Pierluigi	Si	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Frigerio	Danilo		Si
Cocco	Cristina	Si	
Demartis	Giovanni Antonio	Si	
Tresoldi	Ivano		Si
Totale presenti/assenti		10	3

Assiste il Segretario Generale dott. Invidiata Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Pierluigi Barteselli.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli aspetti di dettaglio della deliberazione in esame sono contenuti nella deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 29 del 30.10.2012;
 - n. 95 del 14.09.2013 e n. 28 del 02.10.2013;
 - n. 17 del 20.05.2014,
- tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni I.M.U. per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- n. 14 del 20.05.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
 - n. 11 del 06.08.2015, esecutiva, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento I.U.C.;
 - n. 12 del 06.08.2015, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2015;
 - n. 7 del 28.04.2016, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2016;

Vista l'allegata proposta a firma del Responsabile del Settore Entrate-Tributi dott.ssa Laura Pirovano;

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Programmazione Economico-Finanziaria in data 25.01.2017, come da Verbale acquisito agli atti del competente Ufficio;

Ritenuto di determinare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2017, mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2016 ed approvate con propria deliberazione n. 7 del 28.04.2016, come segue:

- aliquota base: 0,86 %;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,45 per cento; detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visti:

- la Legge n. 296/2006;
- la Legge n. 214/2011;
- la Legge n. 228/2012;
- la Legge n. 147/2013;
- la Legge n. 68/2014;
- la Legge n. 190/2014;
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- l'articolo unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "*Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2017-2019*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016, che, tra l'altro, fissa al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 "*Proroga e definizione di termini*" (*cd. Milleproroghe*), pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 304 del 30.12.2016, che proroga al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;

Udita la relazione dell'Assessore alla Programmazione Economico-Finanziaria Sig. Fumagalli Davide;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 25.01.2017 dal Responsabile del Settore Entrate-Tributi dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 25.01.2017 dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Ileana Sala ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Sigg. Demartis Giovanni Antonio e Cocco Cristina) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di determinare, per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2016 ed approvate con propria deliberazione n. 7 del 28.04.2016, come segue:
 - a) **aliquota base** pari allo 0,86 per cento;
 - b) **aliquota per l'abitazione principale** e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari allo 0,45 per cento; **detrazione** € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Di dare atto che:
 - a) non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella Previdenza Agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce") ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;

b) l'art. 18 del vigente Regolamento IUC ha assimilato all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto, non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze;

c) la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata secondo le prescrizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

d) ai fini dell'applicazione dell'assimilazione all'abitazione principale di cui al punto 3b) e della riduzione della base imponibile di cui al punto 3c), è necessario presentare le specifiche dichiarazioni previste dal D.L. n. 201/2011 e dal vigente Regolamento Comunale IUC.

4. Di demandare al Responsabile del Settore Entrate-Tributi gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Sigg. Demartis Giovanni Antonio e Cocco Cristina), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

=====
Allegati: proposta e pareri



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Settore Entrate e Tributi

Cavenago di Brianza, 25 gennaio 2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017.

Il Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a disciplinare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC), così come dettagliatamente indicato nella deliberazione di C.C. nr. 7 del 28.04.2016 che qui si intende integralmente richiamata.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – così come modificato dall'art. 1 comma 42 della L. 11.12.2016 nr. 232 (Legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 06/08/2015 ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) - anno 2015 e la deliberazione di C.C. nr. 7 del 28.04.2016 ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2016".

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

VISTO che ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni nella L. 22/12/11 nr. 124) il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare la misura delle aliquote e detrazioni IMU.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.*

A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".

VISTO il Decreto Legge nr. 244 del 30/12/16 che ha differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 nonché visto l'art. 1 c. 467 della L. 11/12/16 nr. 232 il quale stabilisce il particolare termine del 31/01/17 entro il quale approvare il bilancio di previsione.

RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote e la detrazione IMU deliberate per l'anno 2015 con atto di C.C. n. 12 del 06/08/2015 e per l'anno 2016 con atto di C.C. nr. 7 del 28.04.2016.

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, (convertito con modificazioni nella L. 22/12/11 nr. 124), tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che le stesse assumono efficacia dalla data di pubblicazione.

VISTO che la presente proposta deliberativa è stata sottoposta all'esame della commissione Programmazione Economico Finanziaria in data 25.01.2017.

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione.

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- il D.lgs 267/2000.

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti.

PROPONE

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;

2) di determinare, per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2016 e deliberate con atto consiliare n. 7 del 29.04.2016, come segue:

- a) **aliquota base** pari allo 0,86 per cento;

b) **aliquota per l'abitazione principale** e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,45 per cento; **detrazione** € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013.

4) di dare atto che l'art. 18 del vigente Regolamento IUC, ha assimilato all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze.

5) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera b) del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

6) **di dare atto che**, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione all'abitazione principale di cui al punto 4) e della riduzione della base imponibile di cui al punto 5), è necessario presentare le specifiche dichiarazioni previste dal DL. 201/2011 e dal vigente Regolamento Comunale IUC.

7) **di demandare** al sottoscritto responsabile gli adempimenti in termini di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale al fine di garantire l'efficacia delle deliberazioni.

8) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



Il Responsabile del Settore
Laura Pirovano

La sottoscritta Laura Pirovano, Responsabile del Settore Entrate e Tributi,

(X) – esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** dell'atto.

Cavenago di B.za, 25/01/2017



Il Responsabile del Settore
Laura Pirovano

La sottoscritta rag. Ileana Sala, Responsabile del Settore Finanziario,

(X) – esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Cavenago di B.za, 25/01/2017



Il Responsabile del Settore
Ileana Sala

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pierluigi Barteselli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 07-02-2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Li, 07-02-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata

La presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 07-02-2017 per 15 giorni consecutivi

E' divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata